

Allegato "A" all'atto n.ro 54697/10865 di Repertorio

STATUTO - NORME DI FUNZIONAMENTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "REINDUSTRIA - AGENZIA CREMONA SVILUPPO Società Consortile a Responsabilità Limitata"; in sigla:
"REINDUSTRIA AGENZIA CRE.SVI. Soc. C.le a r.l."

Alla società possono partecipare:

- Gli Enti pubblici della Provincia di Cremona,
- Le Associazioni di categoria e del mondo cooperativo operanti in provincia di Cremona,
- le Banche e gli Istituti di credito operanti nella provincia di Cremona,
- società e privati.

ART. 2) La società consortile, per la rilevanza pubblica degli obiettivi da essa perseguiti, ha per oggetto: lo sviluppo sostenibile dell'attività economico-produttiva nella Provincia di Cremona, con particolare riferimento ai criteri dell'innovazione. Essa potrà quindi operare per:

- accrescere nel territorio cremonese le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socio-economico e di formazione;
- incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali;
- concorrere alla promozione e alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire un'ampia varietà di prestazioni;
- promuovere studi per l'analisi e la previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali della provincia di Cremona;
- promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti nella provincia di Cremona, anche attraverso l'attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali;
- promuovere ed eventualmente realizzare l'istituzione di servizi primari di sostegno sia alle imprese sia agli enti locali, con particolare attenzione alle attività dell'informazione, della valutazione, della certificazione, della formazione professionale e della comunicazione in merito ad ogni possibile consulenza tecnica;
- studiare, programmare e gestire iniziative e progetti atti al superamento della fase di declino industriale e della crisi economico produttiva della provincia di Cremona per favorirne un equilibrato sviluppo sociale ed economico nel quadro delle politiche di aiuti alle attività produttive da parte delle realtà produttive locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; l'utilizzo in forma imprenditoriale dei dati, informazioni, ed elaborati progettuali, così acquisiti, per l'espletamento della propria attività economica di prestazione di servizi, nei confronti delle imprese interessate all'insediamento nelle zone di reindustrializzazione della provincia di Cremona od alla riconversione produttiva;
- individuare e promuovere gli strumenti atti a favorire la nascita di un tessuto artigianale e di piccole e medie imprese;
- elaborare progetti di fattibilità, mediante incarichi a professionisti, per il recupero di aree produttive dismesse, la creazione di nuove aree, previa trasformazione urbanistica e realizzazione delle inerenti opere anche direttamente, per insediamenti industriali in grado di creare nuova occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti;
- ricercare, mediante idonea attività informativa, imprenditori interessati alla realizzazione operativa dei progetti e fornire loro la necessaria consulenza ed assistenza;
- verificare la realizzazione dei progetti di intervento definiti e programmati anche attraverso accordi di programma con la Regione Lombardia;
- informazione ed aggiornamento delle aziende e degli enti pubblici sulle opportunità finanziarie offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere, con prestazione di assistenza, nel rispetto della normativa sulle libere professioni, alle imprese operanti in provincia di Cremona in sede di attuazione dei programmi di intervento, per le riconversioni ed i reinsediamenti industriali ed artigianali, con particola-

re riferimento all'accesso ai finanziamenti per l'insediamento e la riconversione, ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o comunitaria, e fornendo, ove necessario, le inerenti prestazioni di servizi, con istruzione delle relative pratiche per finanziamenti e prestiti agevolati, facilitazioni bancarie ed incentivi a nuove imprese: il tutto senza alcuna attività di intermediazione creditizia o di inerente attività di consulenza e comunque nel rispetto del D.P.R. 28.7.2000 n.ro 287;

- assistere imprese, enti pubblici e aziende dotate di personalità giuridica pubblica nella pianificazione aziendale e strategica, nella gestione di progetti complessi, servizi consortili, di ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione di studi di fattibilità, indagini di mercato e piani economici, marketing, campagne promozionali e comunicazioni;

- stringere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con altri enti;

- svolgere attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione ed assistenza che si presentano comunque attinenti;

- progettare, realizzare e mantenere siti internet e pagine web, software, hardware, sistemi e reti telematiche utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- costituire o partecipare a società per azioni, a responsabilità limitata o di altra natura giuridica purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative analoghe alla propria;

- costituire o partecipare a società o associazioni sia italiane che straniere che abbiano come finalità la promozione dello sviluppo economico del territorio ed anche di specifici settori di attività;

- compiere ogni attività od operazione tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi societari. La società inoltre per svolgere tutte le attività e le pratiche connesse a quanto sopra, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale potrà prestare ogni tipo di garanzia anche fidejussoria.

- acquisire a qualsiasi titolo le strutture edilizie occorrenti per il raggiungimento dell'obiettivo sociale e attrezzare le relative aree di pertinenza limitatamente alle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività della società;

- vendere, locale e affittare le strutture realizzate per il perseguimento dell'oggetto sociale, ove non più necessarie escludendo comunque attività di carattere unicamente immobiliare.

- In relazione agli scopi suddetti, la società può compiere qualunque azione necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito. La società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società potrà assumere ed alienare direttamente o indirettamente interesse o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché ciò non costituisca l'attività prevalente o principale della società e comunque non ai fini del collocamento delle partecipazioni stesse.

E' esclusa la facoltà di assumere la gestione diretta di attività manifatturiere.

Nell'ambito delle attività di cui sopra ed in considerazione dello scopo consortile di cui all'art. 2615/ter Codice Civile, la società non persegue fini di lucro soggettivo ferma restando ogni possibilità di perseguibilità del lucro oggettivo anche ai fini del rafforzamento patrimoniale del fondo di cui all'articolo 22 del presente statuto.

ART. 3) La società ha sede in Cremona (CR).

Il Consiglio potrà istituire filiali e modificare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

L'assemblea potrà istituire sedi secondarie ed è competente per le modifiche di sede.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue virgola zerozero); esso è diviso in quote direttamente proporzionali ai conferimenti e dovrà essere garantita la presenza maggioritaria degli enti pubblici. Anche in caso di aumento.

ART. 6) Le quote sono trasferibili unicamente a soggetti omologhi ai soci costitutori, salvo espressa deroga dell'Assemblea.

Il prezzo della cessione, ove non concordato fra le parti, verrà determinato da un estimatore nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona; l'estimatore valuterà la quota in applicazione dell'art. 1349 primo comma del codice civile.

In ogni caso è concesso ai soci l'esercizio del diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di vendita che il socio cedente effettuerà con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Società.

Questi, a sua volta, dovrà comunicare la predetta richiesta ai soci entro 5 giorni dalla ricezione della stessa e nelle medesime forme previste per la comunicazione a lui effettuata.

Decorso il termine di cui al precedente capoverso senza che sia stata esercitata la prelazione, il cedente potrà stipulare il contratto di cessione definitivo.

Il recesso è consentito nei limiti di cui all'art. 2473 del Codice Civile e di cui alle altre norme del codice che lo prevedano in via cogente; in caso di recesso, ove non in contrasto con le leggi vigenti, sarà unicamente rimborsato il valore nominale, ove non intaccato da perdite. Ogni eventuale maggior valore resta acquisito al fondo consortile di cui all'art. 22 del presente Statuto, tenuto conto delle intrinseche finalità mutualistiche di cui all'articolo 2.602 del Codice Civile; quanto sopra potrà essere, derogato, con applicazione dell'art. 2473 terzo comma del codice civile, nel solo caso in cui la norma da esso portata si riveli cogente ed inderogabile dalla previsione statutaria

ART. 7) Sulla base dei programmi triennali ed annuali e dei relativi piani finanziari, proposti dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente approvati dai singoli soci, gli stessi verseranno, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione, le seguenti somme approvate dall'assemblea ordinaria:

- a) contributi ordinari per spese generali di gestione;
- b) contributi straordinari per far fronte a specifici progetti;
- c) somme da destinarsi al "Fondo Consortile".

Conformemente alla previsione di non proporzionalità, il singolo socio che non approvi, in tutto od in parte i programmi ed i piani finanziari proposti dal Consiglio di Amministrazione o non intenda partecipare finanziariamente, non è tenuto al versamento delle somme richieste per l'attuazione dei medesimi programmi e piani finanziari. In tal caso il socio deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di partecipazione finanziaria.

TITOLO III - ASSEMBLEE

ART. 8) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Per la convocazione dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2479 bis del C.C.; alla convocazione può provvedersi: con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con telefax, ovvero con email, purché sia documentabile il ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque negli altri casi previsti dalla Legge. In ogni caso, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e le altre deliberazioni connesse deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedono e nei casi in cui la legge lo consenta, detta Assemblea di bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Fermo restando il rispetto delle formalità suddette, l'Assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto al voto e sono intervenuti o sono stati informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 9) I soci decidono, sempre in assemblea, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, sempre in assemblea.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci riuniti in assemblea, salve diverse previsioni di legge o del presente statuto, con le maggioranze di cui a seguito:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

ART. 10) Per deliberare su argomenti di cui alle lettere a) b) et c) del precedente articolo, L'Assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

Per deliberare su argomenti di cui alle lettere d) e) et f) del precedente articolo L'Assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

Per introdurre diritti di cui all'art. 2468 terzo comma del cod. civ. è necessario il voto favorevole di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il voto favorevole della maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale, salvo in ogni caso il diritto di recesso, in capo al socio a cui favore è stato previsto il relativo diritto, da esercitare secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il socio ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservando le limitazioni e le esclusioni previste dal Codice Civile e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento.

ART. 11) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea, ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo. Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

ART. 12) Alle Votazioni si procede per alzata di mano, salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processo verbale redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Il verbale di Assemblea Straordinaria, redatto da Notaio, ai sensi di Legge, è anche esso trascritto nello stesso Libro.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 13) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di soci, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), determinato dall'Assemblea.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può designare uno o più Consiglieri Delegati.

Salvo quanto previsto al comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà dei consiglieri di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari), gli altri consiglieri, anche reiteratamente, provvedono a sostituirli, con delibera collegiale, approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati permangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri di amministrazione di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari, quelli rimasti in carica debbono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 15) Il Presidente, od in caso di sua prolungata assenza il Consigliere più anziano, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, oppure altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da altro Consigliere o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere delegato; in assenza anche di questi, da altro Consigliere scelto fra i più anziani in relazione alla carica e, rispetto ad essa, all'età.

La convocazione dovrà effettuarsi, di norma, con un preavviso di almeno otto giorni liberi dalla data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo e con preavviso anche di sole 24 (ventiquattro) ore a mezzo telegramma, telefax od e-mail.

Il Segretario della riunione è nominato di volta in volta da colui che la presiede e può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

ART. 16) La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ove siano nominati uno o più Consiglieri Delegati, la rappresentanza della Società spetta anche a questi, entro i limiti della delega loro conferita.

ART. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società esclusi soltanto quelli che per legge spettano alla competenza dell'Assemblea.

ART. 18) Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri ad uno o più Amministratori Delegati.

ART. 19) Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale la deliberazione che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente o del Consigliere che presiede la riunione in sua vece.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTROLLO CONTABILE

ART. 20) L'assemblea della società nomina il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Nel caso di Collegio interamente composto da soggetti iscritti al registro dei Revisori, il controllo contabile potrà essere affidato al medesimo Collegio Sindacale.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c..

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c..

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 21) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio sociale e del Conto dei Profitti e delle Perdite, con osservanza scrupolosa delle norme di Legge.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio sarà convocata secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8) del presente statuto.

ART. 22) L'Utile netto, dedotto il 5% destinato alla Riserva Legale, ed un ulteriore 10% per riserva straordinaria, è destinato all'incremento del fondo consortile.

Detto fondo consortile è costituito ed incrementato, oltre che con i proventi previsti dagli artt. 6, 7 e 22, anche con ogni e qualsiasi altro provento che possa pervenire alla società per contributi, di ogni genere, sia in conto capitale sia di ogni altro genere ed anche a fondo perduto, da parte di soci di enti pubblici o privati, o dalla Unione Europea.

Il fondo consortile potrà essere utilizzato anche per la copertura delle perdite di esercizio ove non bastino le altre riserve.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 23) La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione;
- i compensi per l'opera prestata.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali riguardanti la materia.

ART. 25) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società nei confronti dei Soci, degli Amministratori e dei Liquidatori e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Cremona.

Il Collegio arbitrale, ove non vietato per legge, potrà decidere secondo equità e con lodo non impugnabile solo quando per decidere abbia conosciuto di questioni compromettibili, a tenore delle norme vigenti, ovvero quando non tratti della validità o meno di deliberazioni assembleari.

In ogni caso, il lodo arbitrale stabilirà a chi accollare le spese dell'arbitrato.

Il presente Statuto è integrale nella sua edizione aggiornata.

Crema addì 5/12/2005

F.to Agostino Savoldi

Visto per allegato.

Crema, addì 5/12/2005

F.to Agostino Savoldi

F.to dott. Giovanni Barbaglio Notaio (L.S.)